

**CONVENZIONE TRA LA ASL 5 DI ORISTANO E LA ASL 4 DELL'OGLIASTRA PER**

**L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLI UFFICIALI REACH, CLP E BPR.**

**TRA**

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata **ASL Orista-**

**no**, con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA

01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi,

in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la me-

desima;

**E**

L'Azienda Socio Sanitaria n.4 dell'Ogliastra, di seguito denominata **ASL**

**Ogliastra**, con sede legale in Lanusei, via Piscinas n.5, Cod. Fisc. e P.IVA

01620420917 nella persona del Direttore Generale dott. Andrea Marras, in

qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la mede-

sima;

**PREMESSO CHE**

- la ASL Oristano e la ASL Ogliastra svolgono attività di controllo ufficia-

le che, in riferimento ai regolamenti (CE) n.1907/2006 (REACH), (CE) n.

1272/2008 (CLP) e (CE) n. 528/2012 (BPR), al DM 22.11.2007, all'Accordo Sta-

to-Regioni Asp. n.181/CSR del 29.10.2009, alla DGR n.12/4 del 04.04.2014,

all'Accordo Stato-Regioni Rep. n.88/CSR del 07.05.2015 alla DGR n.5128 del

28.01.2016 al Piano Nazionale e al Piano Regionale annuale delle attività di

controllo in materia di REACH, CLP e BPR per gli anni 2023 - 2024, prevedono

lo svolgimento di sopralluoghi stabiliti a livello regionale per i territori

di competenza con la presenza contemporanea di almeno due ispettori;

- tra il personale in organico in ciascuna singola ASL, è presente un unico

ispettore, competente per lo svolgimento dei controlli ufficiali REACH, CLP

e BPR;

- per quanto concerne la materia di controlli ufficiali REACH, CLP e BPR, si

rende quindi necessario, nell'immediato, garantire gli obblighi di legge in

materia con ricorso a prestazione professionale di dipendenti di altre

Aziende Sanitarie previa stipula di accordo convenzionale;

- la Direzione dell'ASL Ogliastra ha espresso parere favorevole alla stipula

di apposito rapporto convenzionale con la ASL di Oristano per regolamentare

lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, coadiuvan-

do, mediante l'utilizzo di proprio personale, in possesso dei titoli richie-

sti, il Personale della ASL di Oristano nello svolgimento dei controlli uf-

ficiali REACH, CLP e BPR sul territorio di competenza della ASL di Oristano;

- la Direzione dell'ASL Oristano ha espresso parere favorevole alla stipula

di apposito rapporto convenzionale con la ASL Ogliastra per regolamentare lo

svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, coadiuvando,

mediante l'utilizzo di proprio personale, in possesso dei titoli richiesti,

il Personale della ASL Ogliastra nello svolgimento dei controlli ufficiali

REACH, CLP e BPR sul territorio di competenza della ASL Ogliastra;

-Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Personale a

tale fine individuato, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2016/2018 Area Sanità,

al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei

volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art.1 - Oggetto della convenzione**

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento da parte di professionisti individuati all'interno della ASL Oristano e della ASL Ogliastra, in possesso dei requisiti richiesti, dell'incarico di attività di controllo ufficiale che, in riferimento ai regolamenti (CE) n.1907/2006 (REACH), (CE) n. 1272/2008 (CLP) e (CE) n. 528/2012 (BPR), al DM 22.11.2007, all'Accordo Stato-Regioni Asp. n.181/CSR del 29.10.2009, alla DGR n.12/4 del 04.04.2014, all'Accordo Stato-Regioni Rep. n.88/CSR del 07.05.2015 alla DGR n.5128 del 28.01.2016 al Piano Nazionale e al Piano Regionale annuale delle attività di controllo in materia di REACH, CLP e BPR, prevedono lo svolgimento di sopralluoghi stabiliti a livello regionale per i territori di competenza.

L'impegno orario per lo svolgimento delle attività richieste con il presente accordo è stimato per ciascun professionista in una media di **n.15 ore** (quindici ore) mensili.

#### **Art.2 - Formale attribuzione dell'incarico**

Dopo la sottoscrizione del presente accordo, al Personale individuato verrà conferito, da ciascuna ASL, formale incarico, che ne disciplina le modalità operative. Il Personale in oggetto sarà inoltre tenuto a rilasciare specifica dichiarazione di accettazione;

#### **Art.3 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il Personale individuato dovrà attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa

vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii. e della L. n.161/14.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra le Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle due ASL coinvolte.

#### **Art.4 - Tariffe e rendicontazione**

Ciascuna ASL si impegna a corrispondere all'altra, per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli artt. 1, 2, 3, effettuate sul proprio territorio dal Personale dell'altra ASL, il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di € 24,00 (diconsi euro ventiquattro/00) oltre IRAP. Per tutti gli spostamenti sul territorio richiesti dallo svolgimento dei sopralluoghi stabiliti, ciascuna ASL provvederà a fornire di un mezzo aziendale il proprio personale coinvolto.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti delle ASL coinvolte per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile dovuto da ciascuna ASL all'altra, risultante dal computo delle ore impiegate per le ispezioni sul territorio di propria competenza dal personale dell'altra ASL, verrà corrisposto da ciascuna ASL all'altra che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività del Personale esterno (dipendente dell'altra ASL), sarà documentata mensilmente e debitamente validata dal Dirigente dei Dipartimenti di Prevenzione delle due ASL mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile

dell'attività svolta - ore rese), ed inviata alla struttura di riferimento

all'interno della propria ASL incaricata dell'emissione dell'ordine su NSO. Tale

rendiconto sarà inoltrato dagli stessi Professionisti impiegati anche alla S.C.

Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione della propria ASL entro il quindi-

cesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Sulla base della rendicontazione validata, inerente il Personale esterno, ciascu-

na ASL emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consenti-

re la fatturazione da parte dell'altra ASL che provvederà all'emissione della re-

lativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione sia dell'ordine

che della rendicontazione.

I pagamenti verranno effettuati da ciascuna ASL dietro presentazione di relativa

fattura emessa dall'altra ASL.

Ciascuna ASL si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fattu-

re entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento

dell'importo dovuto mediante bonifico bancario. Ciascuna ASL procederà alla li-

quidazione dei compensi a favore del proprio Personale coinvolto esclusivamente

previo incasso delle somme dovute dall'altra ASL.

#### **Art.5 - Oneri assicurativi**

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché

per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico di ciascuna ASL per il pro-

prio Personale, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle

attività che i Professionisti potranno in essere.

#### **Art.6 - Durata e recesso**

La presente Convenzione avrà decorrenza dal 01 novembre 2023 fino al 31 ottobre

2024 compreso. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante P.E.C..

In caso di recesso, ciascuna ASL avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

#### **Art.7 - Trattamento dei dati**

Con il presente atto il Personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui il Personale entrerà in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali delle due ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

#### **Art.8 - Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione e corruzione**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità. Le parti, in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano a dare evidenza del

sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

**Art.9- Foro competente**

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Oristano. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

**Art.10 - Spese di bollo**

L'imposta di bollo, sarà a carico di ciascuna ASL al 50%, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

**Art. 11 - Disposizioni finali**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n.7 pagine e da n.11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

della **ASL n.5 di Oristano**

della **ASL n.4 dell'Ogliastra**

*Dott. Angelo Maria Serusi*

*Dott. Andrea Marras*